



"Associazione Culturale Assistenziale Ricreativa

tra i dipendenti della Banca dell'Umbria S.p.A.

già Cassa di Risparmio di Perugia"

Codice Fiscale 01529010546 – Partita IVA 01529010546

Via Ruggero d'Andreotto 29/C - 06124 Perugia (PG)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 maggio 2021, presso la sede sociale in Via Ruggero d'Andreotto 29/C - 06124 Perugia (PG), si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria dei soci dell'"Associazione Culturale Assistenziale Ricreativa tra i dipendenti della Banca dell'Umbria S.p.A. già Cassa di Risparmio di Perugia", (di seguito "Associazione") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Riforma del Terzo Settore; Approvazione modifiche statutarie per adeguamento ai sensi del D.Lgs. 117/2017 "Codice Terzo Settore";**
- 2. Varie ed eventuali.**

Alle ore 17.45, constatata la regolarità della convocazione, l'assemblea, validamente costituita a norma di legge e di Statuto e pertanto atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, nomina Presidente della seduta il Gallina Lucio ed invita a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante la signora Isabella Antognelli. Il sig. Gallina e la signora Antognelli accettano gli incarichi conferitigli.

Sono presenti n. 10 soci e n. 6 soci rappresentati con delega.

Sono presenti alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione: ovvero i sigg.ri Lucio Gallina, Presidente e legale rappresentante dell'Associazione e Calzoni Piermaria.

Lucio Gallina

Isabella Antognelli

Antognelli

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sigg. Lucarelli Domenico e Benincasa Roberto.

È presente altresì il consulente dell'Associazione, dr. Pampanoni Francesco.

Il Presidente sig. Lucio Gallina apre la seduta ringraziando i presenti per essere intervenuti e fa un breve riepilogo di tutte le vicende che hanno interessato l'ACAR negli ultimi mesi. Riferisce che per quanto riguarda il progetto Uninsieme di Unicredit, ormai non ci sono più speranze che la nostra Associazione venga inserita nel progetto e che diventi a tutti gli effetti un Circolo Unicredit.

A questo proposito il Presidente riferisce ai presenti di aver avuto due incontri con i rappresentanti del "Circolo Bidierre Società Cooperativa", già in precedenza denominato "Circolo UniCredit Banca di Roma – Società Cooperativa a responsabilità limitata", che essendo come noi una realtà completamente autonoma e con una sua storia è stato estromesso dal Progetto Uninsieme.

Il Circolo Bidierre è molto grande, ha un organico di dieci dipendenti e decine di migliaia di soci.

Opera in molti settori con importanti risultati e offre importanti servizi e vantaggiose convenzioni per i suoi associati.

Il Presidente informa l'Assemblea dei Soci che i rappresentanti del Circolo hanno avanzato la proposta di integrare le attività dell'ACAR con le loro e di creare un unico polo per il Centro Italia, auspicabilmente con sede in Perugia vista la centralità geografica di Perugia e la disponibilità da parte di ACAR di ampi locali. Il Presidente ricorda che detti locali sono da tempo stati messi in vendita da ACAR, viste le difficoltà economiche dell'Associazione,

anche in virtù delle promesse fatte e successivamente ritrattate da Unicredit che avrebbe messo a disposizione della nostra Associazione, dei locali nel palazzo direzionale di Madonna Alta.

Il Presidente riferisce che la proposta di integrazione tra ACAR e Circolo Bidierre è stata giudicata meritevole di interesse da parte del Consiglio di Amministrazione e che informerà l'Assemblea dei relativi sviluppi.

Il presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno:

1. Riforma del Terzo Settore; Approvazione modifiche statutarie per adeguamento ai sensi del D.Lgs. 117/2017 "Codice Terzo Settore";

Dopo una breve introduzione il Presidente cede la parola al Consulente dell'Associazione Dott. Francesco Pampanoni che ricorda ai presenti che la questione della riforma dello Statuto, partita da tanto tempo, a seguito di un riordino complessivo del Terzo Settore, sta dando l'opportunità alle Associazioni di volontariato, terzo settore, di promozione sociale e alle fondazioni, di modificare lo Statuto senza la necessità delle maggioranze qualificate previste dallo stesso, ma con una semplice Assemblea ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alle modifiche.

Per ACAR la riforma statutaria rappresenta una grande opportunità, in quanto mantenendo lo Statuto attualmente in vigore oltre a degli evidenti limiti operativi essa non avrebbe una collocazione tributaria precisa e non potrebbe conseguentemente usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa in materia di Terzo Settore e delle possibilità che si aprono con l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Elemento ancora più importante è l'apertura dell'Associazione a tutti coloro che ne vorranno fare parte pagando ovviamente la relativa quota

Francesco Pampanoni

Isabella Antognelli

associativa annuale, soci che saranno denominati Aggregati.

Il Dott. Pampanoni sottolinea che ACAR ha un fondo mutualistico rappresentato dall'immobile di proprietà e che per salvaguardarlo nel nuovo Statuto è precisato che le prestazioni del Fondo rimarranno esclusivamente a vantaggio dei Soci Ordinari.

Chiunque volesse entrare nell'Associazione come socio Ordinario, potrà comunque farlo corrispondendo all'Associazione una quota capitale pari al valore complessivo del Fondo Mutualistico, diviso per il numero di soci Ordinari.

Il nuovo statuto associativo che, depositato presso la sede associativa, viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale viene pertanto sottoposto all'esame e all'approvazione dei soci presenti.

Vengono esaminati in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4 che si riportano integralmente:

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Associazione Culturale Assistenziale Ricreativa Tra i dipendenti della Banca dell'Umbria S.p.A. già Cassa di Risparmio di Perugia".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore (*in sigla ETS*) contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: ""Associazione Culturale



Assistenziale Ricreativa Tra i dipendenti della Banca dell'Umbria S.p.A. già
Cassa di Risparmio di Perugia – Ente del Terzo Settore”, in breve
denominata. “Associazione ACAR Perugia - ETS”.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà
comunicata dal Consiglio di Amministrazione a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Perugia, Via Ruggero D'Andreotto 29/C ed
ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera
dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci
non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira
ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori,
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.

ART. 4) FINALITÀ

“L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

attività di interesse generale avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione esercita le attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alle seguenti:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e realizzare, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, tutte le

iniziative dirette ad assicurare un sano e proficuo impiego del tempo libero, attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, degli interessi sociali, culturali e sportivi dei soci, dei loro familiari e dei loro conviventi, per contribuire ad accrescerne il benessere e il miglioramento della qualità della vita.

A tali fini promuove, organizza e gestisce anche attraverso la stipula di convenzioni ed accordi con istituzioni ed enti pubblici e privati:

- Attività formative, educative e di istruzione di qualunque natura;
- Attività culturali, intellettuali, artistiche, ricreative e ludiche;
- Attività sociali e sportive;
- Attività mutualistiche ed assistenziali da erogarsi conformemente a quanto previsto dal Regolamento del Fondo Mutualistico ed Assistenziale approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;

L'Associazione può aderire ad Associazioni, Consorzi od Enti, aventi finalità analoghe alle proprie.

L'Associazione può partecipare, direttamente o attraverso opportune aggregazioni con soggetti terzi, a bandi per progetti e finanziamenti europei, nazionali, locali che abbiano come oggetto iniziative compatibili con le proprie finalità istituzionali.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il

Michela

Isabella Antognelli

Consiglio di Amministrazione è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Dopo ampia analisi e discussione sul nuovo Statuto, l'approvazione dello stesso viene votata all'unanimità dai presenti alla seduta.

Prima di chiudere l'Assemblea il Presidente ricorda ai presenti che il 18 giugno prossimo si terrà un'altra assemblea dei soci per discutere ed approvare i bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e, vista l'importanza degli argomenti, invita tutti a partecipare.

Non avendo altri argomenti da trattare alle ore 19,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta assembleare.

Il Presidente

La segretaria

Lucio Gallina

Isabella Antognelli



Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrazione N. 613 Mod. 3

in data 28 FEB 2022

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

ALLEGATO 1
28 FEB. 2022
Reg. 10
N. 613/53



STATUTO ASSOCIAZIONE - ENTE DEL TERZO SETTORE

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Associazione Culturale Assistenziale Ricreativa Tra i dipendenti della Banca dell'Umbria S.p.A. già Cassa di Risparmio di Perugia".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore (*in sigla ETS*) contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Culturale Assistenziale Ricreativa Tra i dipendenti della Banca dell'Umbria S.p.A. già Cassa di Risparmio di Perugia – Ente del Terzo Settore", in breve denominata. "Associazione ACAR Perugia - ETS".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio di Amministrazione a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Perugia, Via Ruggero D'Andreotto 29/C ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira

Manfredi

Isabella Antonelli

ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITÀ

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione esercita le attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alle seguenti:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti

di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e realizzare, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, tutte le iniziative dirette ad assicurare un sano e proficuo impiego del tempo libero, attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, degli interessi sociali, culturali e sportivi dei soci, dei loro familiari e dei loro conviventi, per contribuire ad accrescerne il benessere e il miglioramento della qualità della vita.

A tali fini promuove, organizza e gestisce anche attraverso la stipula di convenzioni ed accordi con istituzioni ed enti pubblici e privati:

- Attività formative, educative e di istruzione di qualunque natura;
- Attività culturali, intellettuali, artistiche, ricreative e ludiche;
- Attività sociali e sportive;
- Attività mutualistiche ed assistenziali da erogarsi conformemente a quanto previsto dal Regolamento del Fondo Mutualistico ed Assistenziale approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione;

L'Associazione può aderire ad Associazioni, Consorzi od Enti, aventi finalità

Stefano

Isabella Antognelli

analoghe alle proprie.

L'Associazione può partecipare, direttamente o attraverso opportune aggregazioni con soggetti terzi, a bandi per progetti e finanziamenti europei, nazionali, locali che abbiano come oggetto iniziative compatibili con le proprie finalità istituzionali.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) SOCI

Possono iscriversi all'Associazione tutti coloro che ne faranno richiesta inoltrando l'apposita domanda al Consiglio di Amministrazione



dell'Associazione ACAR.

I soci sono classificati in:

Ordinari, Onorari, Aggregati.

Sono Soci Ordinari tutti i dipendenti, in servizio o in quiescenza della Banca dell'Umbria S.p.A. già Cassa di Risparmio di Perugia S.p.A. confluita nel Gruppo Unicredit e tutti coloro che provenendo dagli organici della Banca dell'Umbria S.p.A. già Cassa di Risparmio di Perugia S.p.A., siano stati assunti da Enti o Società ad essa collegati e che risultano iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Sono Soci Onorari tutti coloro che con il loro contributo sociale, culturale o sportivo danno lustro all'Associazione. La quota associativa per i Soci Onorari è gratuita.

Sono Soci Aggregati tutti gli altri soggetti che risultano iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Tutti i soci hanno l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni regolamentari in atto e a quelle che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione per l'attuazione delle norme statutarie.

ART. 6) VOLONTARI

L'associazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione

Handwritten signature

Handwritten signature

le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione assicura obbligatoriamente i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore.

ART. 8) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro

rappresentante.

ART. 9) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 12, relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 10) MODALITÀ AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio di Amministrazione domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione deliberare,

Isabella Autognelli

Isabella Autognelli

entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 11) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere



dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

I soci ordinari esclusi o receduti possono riscriversi all'Associazione quali soci aggregati.

Le somme eventualmente versate a qualsiasi titolo al Fondo Mutualistico ed

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Assistenziale restano acquisite a titolo definitivo al patrimonio dello stesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 14) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b. eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi dell'associazione con le modalità stabilite da apposito regolamento elettorale predisposto dal Consiglio di Amministrazione nonché procedere alla revoca degli stessi;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi

g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione

i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione, da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione in prima convocazione, deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, ecc., contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 15) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione da almeno 1/10 (un decimo) dei

Adriano

Sebelli Antognelli

soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 16) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si



considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza di 1/30 degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente statuto.

ART. 17) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 18) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri (minimo tre – massimo nove), eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione, viene cooptato il primo dei

del documento

Regola Antiquella

non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e si riunisce comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi, previo avviso da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione, anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la

sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 20) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. redige il Regolamento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali;
- e. compie tutti gli atti di natura ordinaria e straordinaria salvo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei Soci e stipula i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- k. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

l. amministra il Fondo Mutualistico ed Assistenziale con obbligo di contabilità separata.

m. sottopone all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione le modifiche al regolamento del Fondo Mutualistico e Assistenziale.

ART. 21) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 22) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento

Adm. Mutualis

Isabella Antognelli



amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 23) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio di Amministrazione, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare una persona che svolga sia la funzione di segretario che quella di tesoriere. Nel verbale di nomina l'incaricato dovrà essere designato quale segretario-tesoriere.

Luca

ART. 24) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea.

Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti

Francesca

devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a. Fondo di dotazione iniziale versato dalla Cassa di Risparmio di Perugia S.p.A. poi Banca dell'Umbria 1462 S.p.A.;
- b. Fondo Mutualistico ed Assistenziale, patrimonio di destinazione ex art. 2117 Codice Civile;
- c. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

d. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione nel rispetto dei vincoli di destinazione sono costituite da:

a. quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

b. contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi socio-culturali;

h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo e degli enti del terzo settore;

i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione

Alfredo

Paola Antognelli

a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 27) FONDO MUTUALISTICO E ASSISTENZIALE

L'operatività del Fondo Mutualistico ed Assistenziale e le prestazioni dello stesso in favore dei soci ordinari sono disciplinate da un apposito Regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

I soci onorari non provenienti dalla categoria dei soci ordinari ed i soci aggregati possono accedere alle prestazioni del Fondo Mutualistico e Assistenziale versando nel Fondo un contributo di ingresso la cui entità è stabilita dal Regolamento del Fondo tenendo presente il rapporto tra il patrimonio del fondo ed il numero degli iscritti allo stesso.

I soci ordinari esclusi o receduti reinscritti come soci aggregati a norma dell'art. 12 dello Statuto possono accedere nuovamente alle prestazioni del fondo previo versamento del contributo di ingresso come determinato al comma precedente.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione



– Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi

associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio di Amministrazione sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel bilancio di esercizio deve essere incluso il rendiconto della gestione del Fondo Mutualistico Assistenziale risultante dalla apposita contabilità separata.

Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 30) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 31) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 32) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Perugia, lì 28 maggio 2021

Il Presidente

La segretaria

Lucio Gallina

Isabella Antognelli

